

Verbale di Accordo

Addì 13 novembre 2009, presso la sede Fiat di Roma

tra

la Società FIAT S.p.A., in nome e per conto delle Società del Gruppo Fiat, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e


le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIM FIOM UILM e FISMIC

Premesso che

- In data 16 giugno è stato stipulato l'accordo sindacale che definisce il Progetto "Health & Safety First" (d'ora in poi, in breve, H&S F) volto a promuovere la diffusione e la consapevolezza di una cultura della sicurezza che determini comportamenti effettivi, a tutti i livelli di responsabilità;
- con l'accordo definito in data odierna, in applicazione di quanto stabilito con l'accordo sindacale del 16 giugno 2009, le parti hanno convenuto sulla necessità di mettere a disposizione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (d'ora in poi, in breve, RLS) un personal computer con connessione a internet, cui ciascun RLS potrà accedere con specifica password di identificazione personale, fornita dai sistemi informativi aziendali, ai fini dell'espletamento delle attività previste dal corso di formazione e, in generale, delle attività di cui art. 50 del Testo Unico Sicurezza;
- l'art. 4, Sezione II, del vigente CCNL Metalmeccanici prevede l'assegnazione alle RSU di analoga strumentazione informatica, previa regolamentazione in sede aziendale delle modalità di utilizzo e applicazione;
- per Postazione di Lavoro messa a disposizione dei lavoratori che ne necessitino per l'espletamento dei compiti loro assegnati, si intende la dotazione informatica individuale che l'Azienda affida al lavoratore per lo svolgimento dei suoi compiti, attualmente composta da personal computer fisso o portatile e relativi accessori, eventuali stampante e attrezzature idonee alla comunicazione o alla trasmissione di dati;


Tutto ciò premesso

Ai fini di cui sopra, le parti concordano sulla necessità di regolamentare l'utilizzo del personal computer e delle relative connessioni operative, con riferimento anche all'art. 4, comma 2, L. 300/1970, anche con riferimento all'art. 4, Sezione II del vigente CCNL Metalmeccanici, avendo riguardo all'attivazione di ciascuna Postazione di Lavoro, convenendo quanto segue:




Handwritten signatures of the representatives of Fiat S.p.A. and the unions FIM, FIOM, UILM, and FISMIC. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The names of the signatories are partially legible: Leonardo Bruno and Paolo D. [unclear].

- a. l'utilizzo dei personal computer e l'accesso ad internet dovranno essere strettamente connessi con l'attività svolta da ciascun lavoratore o coerenti con l'espletamento delle funzioni previste da norma di legge o di contratto nei casi specificamente previsti, ferme restando le responsabilità giuridiche personali degli utilizzatori conseguenti a eventuali usi impropri;
- b. ogni Società potrà adottare le misure atte a assicurare la corretta gestione operativa e amministrativa delle Postazioni di Lavoro, gestendone nel tempo la configurazione: installazione della configurazione hardware e dei programmi software, assegnazione e aggiornamento delle licenze, esecuzione degli inventari dei componenti hardware e dei programmi software installati in ogni Postazione di Lavoro a supporto della gestione dei relativi contratti di licenza;
- c. le suddette attività potranno essere effettuate automaticamente da remoto, fermo restando che i risultati degli inventari potranno essere utilizzati da parte di ciascuna Società esclusivamente ai fini di gestione delle licenze o per verifiche di aderenza alle Linee Guida aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici;
- d. fermo restando il divieto di predisporre o installare apparecchiature o sistemi con finalità specifica o precipua di controllo a distanza o occulto dell'attività dei lavoratori, ogni Società potrà adottare anche da remoto ai soli fini di predisporre idonee misure di sicurezza, soluzioni atte ad assicurare la disponibilità e l'integrità dei sistemi informativi, anche per cercare di prevenire utilizzi indebiti che possano essere fonte di responsabilità, quali, ad esempio, configurazioni di sistema per escludere operazioni vietate dalla legge, black-list, installazione e aggiornamento di componenti antivirus, installazione di pacchetti di sicurezza conformi con le licenze in atto, adozione di filtri etc.
- e. ogni Società potrà effettuare da remoto attraverso strumenti centralizzati di distribuzione del software: la prima installazione della Postazione di Lavoro, i successivi aggiornamenti di software e/o variazioni di programmi applicativi, di Sistemi Operativi e singoli Prodotti software e della configurazione della postazione stessa;
- f. ogni Società potrà adottare modalità di diagnosi e esecuzione di interventi risolutivi di problemi da remoto sulla Postazione di Lavoro per fornire, su richiesta del lavoratore titolare della Postazione di Lavoro, tempestiva assistenza. A questo fine saranno adottate modalità di esecuzione delle operazioni effettuate da remoto atte a permettere al lavoratore di dare il consenso all'intervento, verificarne l'effettuazione e, eventualmente, revocare il consenso stesso, potendo così determinare l'interruzione dell'intervento in corso;
- g. ogni Società, al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature messe a disposizione, si riserva di effettuare interventi di manutenzione utili per assicurare il corretto impiego dei mezzi messi a disposizione dei lavoratori;




A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right.

- h. ogni Società potrà rilevare i dati di utilizzo delle attrezzature fornite ai lavoratori in forma aggregata per tipologia di utilizzo e per centro di costo / unità organizzativa e con le modalità previste dalla legge, utilizzando i sistemi di gestione e rendicontazione contabile predisposti con finalità di fatturazione dei costi o di archiviazione automatica. I dati saranno utilizzati, anche in adempimento di obblighi di legge, allo scopo di verificare i costi e la conformità degli utilizzi alle Linee Guida, e saranno conservati per i tempi strettamente necessari al perseguimento di finalità organizzativo - produttive o di sicurezza e che saranno esaminati periodicamente a livello locale con le RSU;
- i. in caso di riscontro di utilizzo anomalo dei mezzi messi a disposizione, la Società potrà richiamare la generalità dei lavoratori all'osservanza delle regole;
- j. soltanto qualora perdurino anomalie che siano riconducibili a violazioni delle "Linee guida" di cui al successivo punto k la Società potrà effettuare controlli su base individuale a seguito dell'accertamento di eventuali abusi, fermo restando che l'attivazione di controlli dovrà essere comunicata preventivamente a ciascun lavoratore o gruppo di lavoratori interessati, al fine di eventuali contestazioni e possibili conseguenti sanzioni;
- k. la Società fornirà a ciascun lavoratore copia delle "Linee guida" per il corretto utilizzo degli strumenti informativi messi a disposizione dei lavoratori, nonché le modalità in cui possono essere effettuati i controlli sul corretto uso degli strumenti stessi.
- 2) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, per quanto di loro competenza, considerano regolarmente svolte e positivamente esaurite le procedure previste dalle disposizioni in materia di "controllo a distanza" ex art. 4, comma 2, L 20 maggio 1970, n. 300, dandosi reciprocamente atto della necessità di regolamentare in modo omogeneo e uniforme una materia applicata in tutte le unità produttive del Gruppo con modalità applicative e gestionali uniformi, in modo da evitare difformi situazioni che pregiudichino l'omogeneità dei trattamenti dei lavoratori nelle società nel Gruppo Fiat.
- 3) Le Parti si danno infine atto della comune volontà di escludere dalle finalità delle suddette attività, sulla base di quanto ribadito dall'Azienda, ogni possibile comportamento anche indirettamente connesso al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, avendo solo riguardo all'applicazione delle attuali e delle future tecnologie informatiche atte a consentire un miglior servizio agli utenti delle Postazioni di Lavoro, la miglior gestione dei beni e la piena conformità alle disposizioni di legge e di contratto in materia, nonché il miglioramento continuo dei servizi offerti all'utente per consentire lo svolgimento dei propri compiti.
- 4) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti riconoscono di aver definito la regolamentazione operativa e gestionale necessaria per dare piena attuazione all'accordo sottoscritto in pari data in materia di strumenti e mezzi messi a disposizione degli RLS, tra cui il personal computer.



- 5) Le Parti riconoscono inoltre che il presente accordo costituisce anche definizione delle regole e modalità necessarie per l'assegnazione alle RSU del personal computer ai fini dell'applicazione dell'art. 4, Sezione II, del vigente CCNL Metalmeccanici.
- 6) Le Parti infine convengono che la messa a disposizione dei personal computer avvenga nei tempi previsti dallo sviluppo del Programma H&S F nelle unità produttive interessate al Pilota, di cui all'elenco allegato agli accordi 16 giugno e 17 luglio 2009, e nelle unità produttive delle Società indicate nell'allegato all'accordo del 16 giugno 2009 interessate al Programma. Per le altre Società e per le sedi diverse dagli stabilimenti produttivi delle Società di cui al suddetto elenco, in quanto escluse dal Programma H&S F, il personal computer sarà messo a disposizione entro il primo semestre 2010, previa comunicazione agli RLS medesimi. Analoga modalità e tempistica dovrà valere per le RSU delle unità produttive e sedi delle Società del Gruppo.
- 7) Le Parti convengono infine che il personal computer messo a disposizione di RLS e RSU, attraverso le modalità operative della posta elettronica, possa essere strumento idoneo a trasmettere le comunicazioni previste da norme di legge o di contratto, sia da parte aziendale sia da parte sindacale, in quanto modalità di comunicazione tempestiva e efficace, nonché sicura qualora siano rispettate le norme atte a garantire le procedure di Posta Elettronica Certificata (in breve PEC). Le suddette comunicazioni potranno quindi essere sostitutive di quelle di posta tradizionale e fax qualora siano effettuate con modalità di posta elettronica certificata ai fini legali regolata dall'art. 3 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
- 8) A quest'ultimo fine le Parti convengono di incontrarsi nuovamente al più presto e, comunque, entro il mese di gennaio 2010, per formalizzare, sempre a livello nazionale e con riferimento a tutti i territori, gli elenchi di indirizzi di PEC validi ai fini delle trasmissioni di documenti e comunicazioni tra le Parti a livello di unità produttiva e di territorio, nonché l'eventuale elenco delle tipologie di comunicazione che potranno essere esperite per mezzo di procedure di PEC.
- 9) In quella sede le Parti verificheranno l'eventuale necessità di adempimenti formali atti a certificare la procedura di PEC e potranno convenire un periodo sperimentale di applicazione delle modalità di PEC, concordandone la durata e le eventuali modalità di utilizzo congiunto o alternativo rispetto alla posta tradizionale, e quindi la decorrenza dell'utilizzo della suddetta procedura in via esclusiva, fermo restando che ogni definizione in merito troverà applicazione nel rispetto dei tempi di implementazione del processo nei diversi stabilimenti e sedi delle Società del Gruppo.



Handwritten signatures of various representatives, including names like "Giancarlo", "R...", "M...", "A...", and "Susanne Costa".